

Legge regionale 27 novembre 1972 , n. 55 - TESTO VIGENTE dal 15/07/1998

Spese di manutenzione delle opere pubbliche di bonifica integrale e montana.

Art. 1

(1)(2)(3)

Le spese di manutenzione delle opere di bonifica integrale e di bonifica montana, anche dopo la dichiarazione di compimento e la loro consegna ai Consorzi, rimangono a carico della Regione nella stessa misura percentuale in cui gravano sulla Regione medesima le spese di esecuzione delle stesse opere.

Note:

1 Articolo interpretato da art. 1, comma 1, L. R. 43/1991

2 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilit  svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).

3 Non si d  seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.